



N. 4.

**Legge per la trasformazione della Deputazione dei Pubblici Spettacoli e del Congresso Teatrale.**

**Noi Capitani Reggenti**

**la Serenissima Repubblica di San Marino**

*promulghiamo e pubblichiamo la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella sua tornata delli 8 Marzo 1927.*

**Art. 1.**

Il Congresso Teatrale amministra i Teatri del Titano nella Città di San Marino e della Concordia nel Borgo Maggiore, mediante due distinte Commissioni, rispettivamente presiedute dal Capitano del Castello della Guaita e dal Capitano del Castello della Fratta.

Fanno parte di entrambe le Commissioni i due Sindaci di Governo e, con funzioni di Deputati Teatrali, i due Deputati ai Pubblici Spettacoli, da nominarsi dal Consiglio G. e G. allo inizio e per la durata della legislatura.

Ciascuna Commissione avrà due membri aggiungi da nominarsi come sopra fra i palchetti o altrimenti fra i cittadini residenti nel Castello interessato. Ciascuna nominerà nel proprio seno un segretario-economista.

**Art. 2.**

Il Congresso Teatrale, a Commissioni riunite, potrà essere convocato soltanto per ordine dell'Ecc.ma Reggenza. Il Segretario dell'Interno continuerà ad esserne l'attuario.

**Dato dalla Nostra Residenza, addì 8 Marzo 1927.**

I CAPITANI REGGENTI

Giuliano Gozi - Ruggero Morri

p. IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Francesco Morri